

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 Ccod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 3282 del 2013...

L'impugnato decreto d'esproprio è stato emanato ai sensi **dell'art. 32 l. prov. 15 marzo 1991, n. 10** aggiunto dall'art. 36 l. prov. 9 agosto 1999, n. 7 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate), il quale, sotto la rubrica "**Regolazione tavolare di vecchie pendenze**", testualmente recita:

"1. È autorizzata l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili, sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità, qualora dette opere esistano da più di vent'anni ovvero siano stati realizzati in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria.

2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto."

Il citato articolo di legge introduce una fattispecie di sanatoria amministrativa di situazioni giuridiche soggettive di natura reale consolidatesi per il decorso di un lasso temporale ultraventennale - non a caso coincidente con il termine ordinario di usucapione -, ed è teso a conformare lo stato tavolare alla situazione di diritto, connotata dal perfezionamento di una fattispecie acquisitiva extratavolare di un diritto reale immobiliare in favore di un'amministrazione pubblica ad es., dalla costituzione di una servitù di uso pubblico su una via vicinale per usucapione o per dicatio ad patriam; oppure, dallo svolgimento di una legittima procedura d'esproprio risalente nel tempo, mai attuata tavolarmente, come, peraltro, avvenuto nei casi emersi in seguito alla delega delle funzioni statali in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle Province autonome, a far tempo dal 1 luglio 1998, con *D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320* (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al *D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381*, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità), allorquando è risultato che l'ANAS in alcuni casi, dopo aver regolarmente espropriato i fondi e pagato l'indennità, aveva trascurato l'iscrizione nel libro fondiario.

L'articolo in esame - che esclude le garanzie procedurali proprie dell'istituto espropriativo ordinario ed il pagamento di qualsiasi indennità -, lungi dall'introdurre una nuova fattispecie d'acquisto della proprietà o di altri diritti reali immobiliari in favore delle pubbliche amministrazioni, si è limitato a prevedere la facoltà di regolarizzare tavolarmente acquisti extratavolari già perfezionati sul piano del diritto sostanziale e risalenti nel tempo, facendo espressamente salva la riserva di giurisdizione sull'accertamento dei relativi diritti da parte della competente autorità giudiziaria (v. l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo di legge: "I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria").

Infatti, la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 250 del 20 giugno 2005, nel dichiarare manifestamente la questione di legittimità costituzionale del citato art. 32, sollevata dallo stesso Tribunale regionale di giustizia amministrativa, nell'ambito di un altro giudizio, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, 117 e 97 della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed all'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ha messo in rilievo che il giudice rimettente, nel formulare l'eccezione di incostituzionalità, non aveva tenuto presente la sopra citata clausola di riserva giurisdizionale, "né ha tentato di fornire una interpretazione dell'intera norma censurata, che avrebbe potuto consentire il superamento dei dubbi di costituzionalità prospettati, in presenza di una disposizione che non pregiudica i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria" (v. così, testualmente, la citata ordinanza della Corte Costituzionale).

Orbene, tenuto conto, nell'ottica interpretativa costituzionalmente orientata suggerita dalla Corte Costituzionale, della citata clausola di riserva di giurisdizione relativa alle questioni che investono la sussistenza, o meno, della sottostante situazione di diritto legittimante la regolarizzazione tavolare, si osserva che il giudice amministrativo, investito dell'azione di annullamento dell'atto d'esproprio (rectius: di regolarizzazione tavolare) emesso ai sensi del citato art. 32, può e deve conoscere incidenter tantum e senza efficacia di giudicato esterno, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Cod. proc. amm., delle questione attorno al perfezionamento, o meno, di una fattispecie acquisitiva extratavolare in favore dell'amministrazione procedente, così come è in facoltà delle parti di adire in ogni tempo il giudice ordinario per accertare, con efficacia di giudicato esterno, la sussistenza, o meno, di siffatta eventuale fattispecie acquisitiva.

....

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

(Sentenza 08.10.2013, n. 4952)